



N. 00738/2022 REG.RIC.

www.studiospartiti.it

Publicato il 31/05/2022



Firmato digitalmente

N.00291 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00738/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2022, proposto da

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Sparti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di sospensione ex art. 4, comma 4, D.L. n. 44/2021, come convertito, e ss. mm. ii. adottato dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina in data 8.2.2022 e in pari data comunicato alla ricorrente;
- del presupposto provvedimento dell'11.1.2022 di richiesta di documentazione comprovante l'effettuata vaccinazione;
- del procedimento nella sua interezza ed ampia latitudine, come scandito nell'art. 4

del D.L. 44/2021 (a seguito della sua riscrittura ad opera del D.L. 172/2021), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza 22 marzo 2022 n.351 (a cui si rinvia), con cui il CGARS ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità anche dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), di rilievo nel caso di specie e richiamate anche negli atti processuali della ricorrente;

Considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, Cons. giust. amm. sic., sez. riun., par. 15 febbraio 2017, n. 105; Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; sul tema in esame cfr. ord. coll. T.A.R. Lazio, Roma. Sez. I bis, nn. 3793, 3805, 3806, 3807 e 3808 dell'1 aprile 2022), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo);

Ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 79, co. 1,

c.p.a.;

Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese, in relazione all'incidente cautelare pendente, alla decisione definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), sospende il giudizio in epigrafe e rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la detta ordinanza del C.G.A.R.S.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO



N. 00738/2022 REG.RIC.

www.studiosparti.it

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

www.studiosparti.it